

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni di cui dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 – Disposizioni generali

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita, per i cittadini residenti, quando viene svolta all'interno del palazzo comunale – sala consiliare – sito in Piazza Martiri della Libertà n. 1, nei giorni e orari di apertura degli uffici comunali;

Il matrimonio celebrato fuori dai casi previsti dal precedente comma è soggetto al nulla osta dell'ufficio comunale competente e al pagamento di una tariffa come stabilita da una apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3 – Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Articolo 4- Luoghi di celebrazione

Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo Comunale sito in Piazza Martiri della Libertà 1, Sala Consiliare - anche in luoghi idonei di **proprietà comunale o presso strutture private**, individuati con atto della Giunta Comunale che assumono la denominazione di “casa comunale” e che rimangono nella disponibilità del Comune con carattere di ragionevole continuità per la celebrazione dei matrimoni con rito civile.

I matrimoni potranno essere celebrati in strutture private aventi particolare interesse storico, architettonico, paesaggistico presenti sul territorio comunale con le modalità che verranno previste da apposita convenzione da sottoscrivere con la proprietà. La predetta convenzione dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 - Orario della celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio dell'ufficio di stato civile. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio, subordinata alla disponibilità delle strutture a tale scopo individuate, potrà avvenire su richiesta degli interessati, nei giorni e negli orari concordati con l'ufficio di stato civile previo pagamento della relativa tariffa.

Le celebrazioni possono tenersi dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18 ad esclusione delle seguenti giornate:

1 gennaio; la domenica di Pasqua; il 25 aprile (sospesa al mattino nella sola sala consiliare); il 15 agosto; fiera di settembre (10 gg. periodo terza/quarta domenica del mese) sospesa la celebrazione nella sola Sala Consiliare, 24 dicembre (pomeriggio) 25 dicembre e 31 dicembre (pomeriggio).

Articolo 6 – Tariffe

Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 4 è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe e di eventuali importi cauzionali così come stabilite da deliberazione della Giunta Comunale. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate di norma annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 7 - Organizzazione del servizio

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

Le prenotazioni delle sale per i matrimoni dovranno essere concordate con l'Ufficio di Stato civile, previa domanda degli interessati, almeno 30 giorni prima della celebrazione del matrimonio.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento.

Articolo 8 - Richiesta della celebrazione

La celebrazione del matrimonio civile si richiede presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta dai nubendi e indirizzata al Sindaco, secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso.

L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora del matrimonio e l'indicazione del luogo presso il quale i nubendi medesimi desiderano venga celebrato il loro matrimonio.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come previsto dall'articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabili dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Articolo 9 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

E' vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all'interno delle strutture comunali.

Il Comune di Casalgrande si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.